



STATUTO

Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di.- APS

Articolo 1) Denominazione

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale (APS), denominata
"Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS", da ora in avanti denominata
"associazione".

Articolo 2) Sede legale e sedi operative

L'associazione ha sede legale in Carrara (MS) in Via Vico Fiaschi, 19/C.

L'associazione potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili
organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti che
dipendono dalla sede centrale ed hanno le funzioni che vengono loro attribuite
dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3) Durata e identità

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

L'associazione è apolitica, aconfessionale, indipendente e non persegue scopi di
carattere sindacale e/o di natura commerciale. Non dispone neppure limitazioni
con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
in relazione all'ammissione degli associati.

L'associazione potrà acquistare la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4) Finalità e attività

4.1. L'Associazione intende svolgere la propria attività a favore di associati, loro
familiari e terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

4.2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di

interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità:

A) beneficenza; sostegno a distanza; erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

B) alloggio sociale a favore degli associati, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

C) interventi e prestazioni sanitarie a favore degli associati e dei propri familiari fino al secondo grado di parentela;

D) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

F) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

G) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

H) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

L'associazione potrà promuovere, nelle opportune sedi, di un "accordo quadro",

tra gli associati di cui alle categorie a) e c) descritte all'articolo 6.1 quale fonte
istitutiva di natura collettiva volto a costituire un Fondo pensione
Complementare tra il personale delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento
militare e civile ed per gli altri lavoratori assunti in regime di "diritto pubblico",
così come previsto dalla seconda parte del 2° comma dell'articolo 3 della Legge
124/1993

4.3. Per il raggiungimento dei su menzionati scopi l'associazione intende:

4.3.1. costituire un punto di riferimento per il personale delle Forze Armate, le
Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco al fine del raggiungimento dello scopo
sociale;

4.3.2. costituire un punto di riferimento per le istituzioni ed il legislatore, e per
gli Enti e Società che vigilano e operano sul rispetto delle normative di settore
(COVIP, MEFOP, ARAN, Ministeri, etc.) al fine del raggiungimento dello scopo
sociale;

4.3.3. promuovere studi, ricerche, convegni, seminari e quant'altro possa
permetterne la divulgazione la condivisione e ne stimoli la partecipazione dei
propri associati e non;

4.3.4. strutturare adeguati sistemi di controllo di performance interni dei propri
associati al fine di mantenere elevato il livello di onorabilità e professionalità dei
professionisti dell'organizzazione nel rispetto del codice etico e di condotta
dell'associazione professionale;

4.3.5. sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni, Organizzazioni o
Enti, italiani ed estere finalizzati anche all'erogazione di servizi agli associati;

4.3.6. pubblicare ed aggiornare gli elementi informativi del sito web di
riferimento, secondo principi di correttezza e trasparenza;

D. F. M. E.

F. F. M. E.

F. F. M. E.

F. F. M. E.

F. F. M. E.

F. F. M. E.

4.3.7. svolgere attività di promozione e di comunicazione a favore dei propri associati e dell'associazione, come l'organizzazione di eventi di vario genere e attraverso specifiche iniziative,

4.3.8. far svolgere attività di formazione permanente dei propri consiglieri, adottando un codice di condotta, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo con regolamento interno le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4.4. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

4.5. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività diverse, secondarie e strumentali - rispetto alle attività di interesse generale - per il raggiungimento delle finalità associative:

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo Statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

4.6. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o

avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione.

4.7. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 5) Patrimonio ed entrate

5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni e lasciti

5.2. Le entrate dell'associazione possono provenire da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- prestazione di servizi convenzionati o in regime di accreditamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- iniziative ed eventi promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

5.3. Il Consiglio di Amministrazione decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

Articolo 6) Associati

6.1. Gli associati dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) associati fondatori in servizio attivo, b) associati fondatori non in servizio attivo, c) associati ordinari in servizio attivo, d) associati ordinari non in servizio attivo.

6.2. Si considerano fondatori gli associati intervenuti all'Atto costitutivo.



Handwritten signature: Roberto D. Pina

Handwritten signature: Francesco Nale

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

6.3 Tutti gli associati possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

6.4. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie degli associati, i quali godono degli stessi diritti.

Articolo 7) Ammissione degli associati

7.1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal presente Statuto.

7.2. La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.

7.3. La qualità di associato risulta da apposito registro – anche informatico – tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8) Quota associativa

8.1. Gli associati di cui alle categorie a), c) sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura di € 1,50 mensili (€18,00 annui), tenuto comunque conto di quanto previsto all'art. 7 dell'Atto Costitutivo.

8.2 Gli associati di cui alle categorie b), d) sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura di € 0,50 mensili (€6,00 annui), tenuto comunque conto di quanto previsto all'art. 7 dell'Atto Costitutivo.

8.3. L'Associazione si impegna a versare – appena costituito - al Fondo Pensione complementare previsto dall'accordo quadro, una parte della quota associativa annuale dovuta dall'associato a questo iscritto, nella misura massima di € 1,00

mensile (€ 12,00 annuali) fintanto che egli rimarrà aderente all'Associazione.

8.4. La rimanente parte della quota associativa, al netto delle spese di gestione dell'Associazione, sarà impiegata per gli scopi associativi stabiliti dal presente Statuto.

8.5. Le devoluzioni che i soci verseranno a integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle sole finalità istituzionali dell'associazione.

8.6. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 9) Diritti e doveri degli associati

9.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo Statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali; di partecipare alle attività di carattere culturale promosse dall'associazione.

9.2. L'associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita dei propri associati.

9.3. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, essere in regola con la quota associativa, parteciparne alle attività.

Articolo 10) Perdita della qualità di associato

10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

10.2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando il comportamento dell'associato rechi pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.

10.3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

10.4. L'associato che intende recedere dall'associazione prima della chiusura dell'esercizio sociale deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente (qualora nominato);
- d) L'organo di controllo (qualora nominato);
- e) Il Revisore Legale dei conti (qualora nominato).

Articolo 12) Assemblea degli associati

12.1. L'assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.

12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca – qualora previsti e su proposta del Consiglio di Amministrazione - l'organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;



h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o da quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea degli associati

13.1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata; è altresì pubblicata sul sito internet dell'associazione e sulla newsletter inviata a tutti i soci che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica attivo.

13.2. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

13.3. L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati.

Articolo 14) Intervento in assemblea

14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 15) Diritto di voto

15.1. Ogni associato delegato ha diritto ad un voto.

15.2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.



Fabrizio Velli

Federico Neri

Carlo Velli

Stefano Velli



15.3 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fin tanto il numero degli associati sarà inferiore a cinquecento e di cinque associati non appena il numero degli associati risulterà pari o superiore a cinquecento.

15.4. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese.

15.5. Le votazioni possono avvenire anche per via telematica (mail, internet, fax o altro mezzo idoneo ad accertarne l'identità del votante).

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Direttore Generale, se nominati, in mancanza delle figure citate dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi

17.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli associati.

17.2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, mentre per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati.

17.3. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

17.4. Nell'assemblea straordinaria in terza convocazione le delibere aventi per

oggetto le modifiche da apportare agli articoli 4 (Scopi e attività), 5 (Patrimonio ed entrate dell'Associazione), 6 (Categorie di soci), 8 (Quota associativa), 17 (Quorum costitutivi e deliberativi) e 18 (Consiglio di Amministrazione), possono essere adottate solo con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati iscritti.

17.5. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 18) Consiglio di Amministrazione

18.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti dall'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

18.2. Per la prima volta viene nominato un Consiglio di Amministrazione provvisorio eletto tra gli associati fondatori annoverati tra l'atto costitutivo; esso dura in carica sino all'approvazione del primo bilancio di esercizio e può essere riconfermato.

18.3. I membri definitivi del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra gli associati con non meno di mesi 6 (sei) di permanenza continuativa nell'Associazione.

18.4. I consiglieri successivamente nominati durano in carica per un periodo di anni 3 rinnovabili. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri fatte salve eventuali dimissioni personali.

Sono compiti del Consiglio d'Amministrazione:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- b) compilare il rendiconto contabile annuale;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

c) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

d) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere, quest'ultimo viene scelto sulla base di comprovate capacità, esperienze e qualità morali; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione. Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere;

e) Nominare – su proposta del Presidente – il Direttore Generale;

f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire incarichi e mandati di consulenza;

g) approvare il programma dell'associazione;

h) fissare le norme ed i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;

i) strutturare adeguati sistemi di controllo di performance interni dei propri associati al fine di mantenere elevato il livello di professionalità dei professionisti dell'organizzazione nel rispetto del codice etico e di condotta dell'associazione;

j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, se non di competenza dell'assemblea,

k) adottare provvedimenti disciplinari;

l) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

18.5 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti – a qualunque livello – del Consiglio di Rappresentanza così come previsti dal D.lgs. n. 66/2010 ovvero facenti funzioni direttive/dirigenziali di Associazioni il cui scopo sociale è direttamente o indirettamente correlato ad una natura Sindacale.



Qualora si verifichi, anche in corso di mandato, tale eventualità, entro giorni 15 dall'avvenuta conoscenza dell'informazione, il Consigliere che non avrà rimosso il conflitto, dovrà dimettersi dall'incarico affidatogli. Decorsi inutilmente ulteriori 15 (quindici) giorni, il mandato di Consigliere previa comunicazione allo stesso – verrà rimesso.

Articolo 19) Presidente del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina in proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

19.2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

19.3. Il Presidente può conferire procura ad uno o più associati sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto

Il Presidente;

- convoca e presiede l'assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- nomina – se lo ritiene - un Vicepresidente,
- propone – se lo ritiene – la nomina di un Direttore Generale anche tra terzi;
- propone la costituzione di Gruppi di Progetto e qualsiasi altra iniziativa istituzionale,
- indirizza e controlla la gestione.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta lo



ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

20.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

20.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

20.4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio – senza diritto di voto – l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei conti e/o il Direttore Generale e/o il Segretario e/o il Tesoriere se nominati e/o altri associati.

Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 22) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di



sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere designato dagli intervenuti.

22.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto da colui che avrà presieduto la riunione e dal Segretario ovvero – in sua assenza - dal Segretario pro-tempore designato

22.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

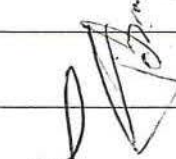
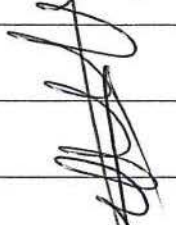
Articolo 23) Cooptazione di consiglieri

23.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio di Amministrazione può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

23.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per procedere alla nomina del restante Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale - se nominato – o, secondo il seguente ordine, il Segretario, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale dovrà convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24) Poteri di gestione

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato compreso l'eventuale affidamento e revoca di incarichi professionali esterni.


Franco Nello



24.2. Al Presidente, al Vice Presidente, ad altro Consigliere o al Direttore Generale – se nominato - possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Articolo 25) Rappresentanza legale

25.1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento – in successione - al Vice Presidente ovvero al Direttore Generale, se nominati, a questi possono essere imputati esclusivamente gli atti da essi originati.

25.2. Il legale rappresentante può conferire, sentito il Consiglio di Amministrazione, a singoli consiglieri o – qualora ritenuto - ad un Direttore Generale esterno, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti

25.3 Qualora, non sussista l'obbligo, ovvero non sia stata decisa la nomina di un Vice Presidente o di un Organo di Controllo, l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale esterno dovrà essere decisa entro 30 giorni dalla costituzione dell'associazione.

Articolo 26) Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2017.

26.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.

26.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'associazione.



26.4. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

Articolo 27) Bilancio preventivo

27.1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige e approvare il bilancio preventivo. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso – se nominato - all'Organo di Controllo, il quale potrà esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio di Amministrazione chiarimenti e formulare osservazioni.

27.2. In ogni caso, il bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione dev'essere portato a conoscenza dell'Assemblea che verrà poi chiamata a pronunciarsi sul bilancio annuale di esercizio.

27.3. Per il primo esercizio dopo la costituzione, il bilancio preventivo potrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile 2018.

Articolo 28) Devoluzione del patrimonio

28.1. Così come stabilito nello schema di Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti Sicurezza e Difesa, l'associazione, al fine di fronteggiare i costi di avvio del Fondo, verserà entro 30 giorni dalla costituzione l'intero capitale accumulato - tenuto conto del bilancio preventivo - al netto degli impegni economici, patrimoniali, e finanziari assunti (compresi mutui, ratei e risconti passivi), nonché gli oneri contributivi e fiscali assunti alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario nel quale il Fondo sarà costituito.

28.2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento dell'associazione, il

Franco Rdo

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 29) Organo di controllo

29.1. L'organo di controllo, di tipo monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

29.2. Il componente dell'Organo di Controllo viene eletto nel corso della prima assemblea ordinaria utile successivamente al verificarsi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

29.3. L'obbligo di cui al comma 30.2 cessa se - per due esercizi consecutivi - i predetti limiti non vengono superati.

29.4. Può essere eletto componente del suddetto Organo anche un non socio scelto tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, giuridico, amministrativo ed economico.

29.5. Al componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,



comma secondo, del codice civile.

29.6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, risulti conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 113/2017

29.7. Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.8. Il componente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 30) Revisione Legale dei conti

30.1 Salvo quanto previsto dalla seconda parte del comma 29.1, dovrà essere nominato un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito Registro - qualora saranno superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

30.2 L'obbligo di cui al comma 31.1 termina se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

30.3. La nomina, da attribuirsi nel corso della prima assemblea, è obbligatoria anche quando siano costituiti, come da risultanze contabili, patrimoni destinati a specifici affari.

30.4 Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile/rinominabile.

Articolo 31) Gratuità delle cariche

Le cariche associative, quando ricoperte dal personale in servizio delle Forze

Tabona De M...

Francesco De M...

Francesco De M...

Francesco De M...

Armato, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, sono gratuite salvo le spese - comunque documentate - sostenute a titolo di anticipo e/o rimborso per lo svolgimento del proprio ufficio ed esercizio.

Articolo 32) Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano gli enti di Terzo settore e le associazioni di promozione sociale in particolare.

Francesca MEDA

(Scrutatrice delle votazioni)

Michele PALERMO

(Presidente scrutatore)

Pierluigi FONTANINI

(Segretario dell'Assemblea)

Fabrizio DI MATTEI

(Presidente dell'Assemblea)

